

MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE ONLUS



**Medicina
Democratica**

Via dei Carracci, 2 - Tel. 02 4984678 - 20149 MILANO

www.medicinademocratica.org

segreteria@medicinademocratica.org

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere pubbliche di interesse strategico regionale
regionetoscana@postacert.toscana.it

21 dicembre 2019

Il sottoscritto Marco Caldiroli, in qualità di Presidente protempore della associazione Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus, con sede legale in Milano, via dei Carracci 2

PRESENTA

Ai sensi del Dlgs 152/2006 le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato :

“procedimento di valutazione di impatto ambientale (dlgs 152/2006, artt. 23 e seguenti : LR 10/2010 Titolo III) nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis del dlgs 152/2006 relativamente al progetto di rilancio dello stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga con la realizzazione di una Piattaforma Energetica”

Testo delle osservazioni

La scrivente associazione, unitamente alla associazione La Libellula, hanno presentato con nota 14.03.2019 delle osservazioni sulla procedura in questione in relazione al primo avviso di deposito a seguito della richiesta del proponente depositata il 22.10.2018.

Tali osservazioni si danno qui per ritrascritte e si danno per integralmente confermate in quanto le integrazioni prodotte ben poco modificano sui temi ivi trattati.

Nel prosieguo, seguendo l’ordine di trattazione, si formuleranno ulteriori osservazioni o precisazioni rispetto a quelle già depositate in relazione ai contenuti delle integrazioni del proponente (relazione 31.10.2019) inviata a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti formulati dalla Direzione Ambiente ed Energia in data 15.04.2019.

1) Qualificazione dell'impianto di gassificazione rifiuti

Il proponente qualifica l'impianto come di *“coincenerimento avente come funzione principale l'autoproduzione di energia elettrica”* per lo stabilimento metallurgico.

La definizione appare motivata dal tentativo di superare l'obiezione circa il criterio escludente come impianto “D” (inceneritore) anziché come R1 (criterio penalizzante).

A tal fine vengono in parte modificate le tipologie di rifiuti che si intendono gassificate (aspetto su cui si tornerà) e si afferma che *“l'utilizzo come fonte energetica del pulper di cartiera consente anche di ottenere il beneficio secondario di risolvere il grave problema dello smaltimento del pulper”*.

In questo modo il proponente non fa che confermare che – principalmente – si tratta di un impianto dedicato allo smaltimento di rifiuti (pulper in primo luogo) e quindi *“di base”* un impianto di incenerimento (D).

Il proponente specifica che non vuole *“speculare sulla produzione elettrica o sul conferimento dei rifiuti”*.

Questa condizione, rispetto al *“conferimento dei rifiuti”* potrebbe essere verificabile solo nel caso in cui questi ultimi (il pulper in primo luogo) venissero considerati a tutti gli effetti combustibili dal proponente ovvero fossero oggetto di un riconoscimento del loro *“valore”* monetario ai produttori/conferitori (le cartiere) e non il contrario come invece sarà.

A p. 209, a tale proposito, si rimanda all'allegato 15.3.7A *“analisi costi benefici dell'intervento”* che viene però escluso dai documenti disponibili al pubblico *“in quanto contiene informazioni industriali riservate”*. **Si contesta tale modo di operare che evita completamente di fornire delle informazioni essenziali per capire il “senso” dell'iniziativa e le dichiarazioni dei proponenti.**

Fermo quanto sopra, la distinzione tra attività in D o in R è attualmente affidata alla formula R1 e/o (in caso di rifiuti diversi da quelli urbani) alle linee guida UE.

Infatti il proponente rimanda a un allegato già presentato per il calcolo del coefficiente R1 (relazione del 28.06.2018) dal quale emergerebbe *“un coefficiente che è risultato superiore al valore minimo di 0,69”* (per l'esattezza 0,697 nel caso *“punto di design”* e 0,695 *“al punto A”* del diagramma di combustione).

Tale allegato è già stato discusso nelle precedenti osservazioni concludendo diversamente utilizzando delle stime più conservative (e credibili) rispetto a quelle ottimistiche degli estensori per quanto riguarda numero di fermate, interventi con combustibile fossile per il mantenimento della temperatura di post combustione, avviamenti/spengimenti.

Con le ipotesi formulate nelle nostre osservazioni il valore del coefficiente ottenuto è pari a 6,41 inferiore a quello minimo prescritto per i nuovi impianti (anche considerando il fattore climatico).

Non ci risultano controdeduzioni sui nostri calcoli.

L'impianto pertanto è da considerare come inceneritore (D) anche per ovvie considerazioni cautelative : il proponente sta richiedendo una autorizzazione esclusivamente come R1, ciò significa che, in nessun caso, in caso di autorizzazione, potrà esercire l'impianto in condizioni D (nemmeno in situazioni *“anomale”* ad esempio per guasti nei sistemi di produzione e/o trasferimento dell'energia), tenuto conto che la verifica del rispetto del coefficiente minimo di R1 non potrà che essere postuma (di prassi considerando i dati di un anno) ciò significa che l'eventuale mancato raggiungimento in un anno del coefficiente minimo di 6,5 dovrebbe determinare la sospensione della attività se non il ritiro della autorizzazione.

In caso contrario emergerebbe, anche in questo in modo “*postumo*” il criterio escludente rispetto alla posizione dell’impianto secondo quanto già rilevato dal Settore Valutazione impatto ambientale (ripreso a p. 12 della relazione integrativa).

2) Aspetti urbanistici

Il proponente osserva criticamente le decisioni del comune di Barga in merito alla interpretazione di proprie decisioni di tipo urbanistico. Appare singolare che si contestino le “*interpretazioni autentiche*” nei confronti del soggetto che ha definito l’atto interpretato, ancor più facendo riferimento a atti di altri enti.

3) Bonifica

Il proponente risponde alle obiezioni circa la presenza, e la valenza ai fini della proposta, che parte del sito sia da considerare come sottoposto a bonifica affermando che si tratta “*solo*” di una questione di falda, che “*il PRB non specifica la tipologia di messa in sicurezza*” (in quanto antecedente alle modifiche normative che hanno distinto le diverse tipologie di MISO) ovvero che si tratti di “*messa in sicurezza operativa*” e quindi ha “*la finalità di rendere compatibile la sua stessa operatività con l’esercizio di attività produttive*”.

Tale affermazione non sembra tener conto dell’intero significato della MISO ovvero “*l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività*”. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate” (si evidenzia il passaggio in neretto).

In altri termini lo status di MISO è uno status provvisorio, in attesa di una definizione di interventi che si riterranno risolutivi o comunque definitivi. Il progetto non tiene conto della necessaria evoluzione di tale status delle operazioni di bonifica (o messa in sicurezza permanente).

4) VIA Postuma

Con le integrazioni il proponente ha depositato la documentazione (All. 1.2A) relativa alla VIA “*postuma*” dell’impianto metallurgico esistente.

Non si comprende per quale motivo però tale procedura venga sottoposta a un periodo di osservazioni di un mese anziché di 60 giorni come di legge.

Si contesta tale decisione che sembra peraltro unilaterale da parte del proponente.

Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito della richiesta ARPAT che ha determinato la “*completa revisione del progetto di cantierizzazione dell’opera*” per l’assenza nello SIA dei lavori di demolizione previsti.

Si tratta di un ulteriore elemento che **determina la sostanzialità delle modifiche apportate al progetto sottoposto a VIA e quindi la necessità della sottoposizione delle modifiche a un tempo adeguato** (basti considerare la mole di documentazione presentata ex novo) per le osservazioni del pubblico (quindi 60 giorni e non 30). Tempo che, peraltro, non influirebbe necessariamente sui tempi complessivi della procedura in quanto gli enti possono comunque definire temporalmente dei passaggi di valutazioni paralleli e non necessariamente successivi alle osservazioni, non trattandosi comunque di primo deposito.

5) Tipologie di rifiuti

Probabilmente a fronte delle evidenze sulla absurdità di procedere all'incenerimento dei fanghi di cartiera (rispetto al loro recupero come svolto in diverse cartiere italiane) evidenziato nelle nostre osservazioni, il proponente ha eliminato il CER 030310 dalle tipologie di rifiuti di cui chiede l'autorizzazione nonché ha ridotto la gamma degli stessi, anche in questo caso per palesi incongruenze a partire dalla non omogeneità reale tra i rifiuti rispetto a quella dichiarata.

Ciò nonostante (v. p. 94 della relazione integrativa) il proponente mantiene immutato il quadro di produzione di rifiuti speciali da cartiere per motivare l'impianto aggiornandolo solo al rapporto ISPRA 2018 sui rifiuti speciali. Si rimanda a quanto già indicato nelle precedenti osservazioni in merito alle incredibili carenze conoscitive di dettaglio sulla produzione dei rifiuti dalle cartiere.

Il proponente afferma, per i rifiuti diversi dal pulper, che *“in caso di utilizzo di questi rifiuti il Gestore del coinceineratore comunicherà l'insorgere della circostanza all'autorità competente e all'autorità di controllo mediante PEC”*.

Il passaggio sembra avvertire il lettore in anticipo che il *“gestore del coinceineratore”* non sarà il soggetto (KME) che oggi richiede l'autorizzazione ma un altro soggetto ancora da individuare.

Non si capisce in primo luogo come prescrizioni autorizzative possano essere estese a soggetti terzi e non rimanere in capo al soggetto autorizzato.

In ogni caso appare al di fuori della prassi autorizzativa una prescrizione del genere visto che il proponente richiede (v. schede AIA) una autorizzazione per un elenco di CER cui associa una quantità complessiva (113.568 t/a) e non per tipologia ovvero sta richiedendo di poter gassificare un mix di rifiuti *“a piacere”* in funzione della opportunità e della disponibilità.

Quanto sopra è confermato dallo stesso proponente (p. 196 della relazione integrativa) ove afferma che *“è stata formulata l'ipotesi, normalmente praticata in altri impianti, del mix di diversi combustibili autorizzati in maniera tale da riportare il PCI nell'alveo del PCI accettabile”*.

Il mix di rifiuti conferiti (confermato anche nelle valutazioni sulle BAT applicabili) sarà la norma quotidiana e non una eccezione da *“autorizzare”* (comunicare) volta per volta.

6) Il “polo”

Nella relazione integrativa si accenna al *“polo sull'economia circolare”* (con ben 10 occupati aggiuntivi) aggiungendo che si intende *“rifunzionalizzare il Centro Ricerche di Fornaci nel quale prenderà corpo la “Circular Academy”* .

Questo aspetto era al centro della *“presentazione”* del progetto nel primo deposito dello stesso e tale era l'enfasi sullo stesso da costituire un aspetto essenziale del progetto anche se non incluso nello stesso in questa fase.

Questo aspetto del progetto che viene – nello SIA – presentato come un impatto positivo ma che non fa parte del progetto stesso sottoposto a VIA è stato sottoposto a valutazioni nelle precedenti osservazioni. Nelle stesse si è sottolineato che questo *“richiamo”* appare al centro del riconoscimento *“a priori”* (DGR 649 del 11.06.2019) da parte della Giunta della Regione Toscana a considerare tale aspetto come fondante dell'iniziativa come esempio di *“economia circolare”*, per il possibile sostegno finanziario pubblico nonché di sostenere il progetto fino a *“garantire le eventuali valutazioni sanitarie necessarie”* .

Quanto sopra evidenzia molto più di un aprioristico appoggio della Regione Toscana al progetto di gassificazione sventolando il Centro Ricerche – tuttora indefinito (ovvero senza un progetto definitivo) - come un elemento nobilitante il progetto.

Nella realtà, come già segnalato nelle osservazioni, l'accordo con i suoi contenuti fa emergere solo il tema del “conflitto di interessi” tra la Regione che sponsorizza l'iniziativa e la Regione che deve sottoporre l'iniziativa a VIA e quindi ad autorizzazione.

E' pur vero che tale approccio non è *“sanzionato”* dalle norme ma ci ricorda una carenza della normativa nazionale italiana (attualmente il titolo III del Dlgs 152/06) che non ha recepito, né ha

provveduto in altro modo, a quanto previsto dall'art. 9 bis della direttiva 2011/92¹ modificata dalla direttiva 2014/52 che tratta appunto di conflitto di interesse e procedura di VIA.

7) Configurazione emissiva e ricadute

L'allegato 15.3.11.3 A ripropone la modellizzazione delle ricadute come già fatto con piccole varianti.

Gli scenari considerati sono i seguenti :

le simulazioni modellistiche dello scenario attuale con dati emissivi misurati;

· le simulazioni modellistiche dello scenario attuale autorizzato;

· le simulazioni modellistiche dello scenario futuro considerando un'altezza dei camini del pirogassificatore pari a 50 m dal suolo e l'innalzamento dell'altezza dei camini E22 e E85 a 25 metri in adempimento alle richieste di integrazione degli enti al fine di ottemperare ai requisiti del Piano Regionale di Qualità dell'Aria della Regione Toscana.

Come si dirà più avanti l'utilizzo dello scenario "*attuale autorizzato*" (ovvero al massimo della capacità e dei limiti prescritti per gli impianti esistenti) appare improponibile a fronte degli obblighi di attuazione delle BAT del comparto metallurgico che determineranno, in caso di continuazione delle produzioni, una riduzione delle emissioni "*attuali*".

Nelle simulazioni infatti le ricadute dello "*scenario autorizzato*" degli impianti attuali rispetto allo "*scenario misurato*" degli impianti attuali mostrano un contributo pari a uno o anche due ordini di grandezza (nel caso del piombo) rispetto alle misurazioni ARPAT sulla qualità dell'aria presso i principali recettori (quindi con la attuale produzione). In altri termini la presenza degli impianti metallurgici nella configurazione massima autorizzata costituirebbe (ha sicuramente costituito in passato) la principale fonte di inquinamento locale.

Le emissioni "*garantite*" ("*che si intendono autorizzare*") dal gassificatore per i parametri misurati in continuo sono quelle costituite dalle medie giornaliere e non dalle medie semiorarie, quindi si è considerato un approccio non conservativo e che comunque non considera i momenti di "*massima*" per diluirli su un periodo temporale maggiore.

Una delle modifiche "*sostanziali*" apportate dal proponente sarebbe quella dell'innalzamento del punto di emissione dell'impianto di gassificazione da 40 a 50 metri, affermando che "*tale modifica assicura un più elevato grado di tutela ambientale al progetto riducendo in modo significativo le concentrazioni al suolo degli inquinanti emessi*".

Si tratta di una affermazione superficiale e non condivisibile.

Modificare uno dei parametri (l'altezza) utili per il calcolo delle ricadute non determina una modifica nell'assetto emissivo complessivo (concentrazioni e portata di inquinanti) ma ridefinisce solo la ampiezza e la forma dell'area interessata dalle ricadute.

L'incremento in altezza amplia l'area e quindi il numero delle persone esposte, la riduzione attesa in termini di esposizione individuale non determina di per sé un miglioramento ambientale (e ancor meno di carattere sanitario) a meno di ritenere che l'unico parametro di misurazione di tali aspetti sia rappresentato dai limiti di qualità dell'aria (e/o di altre matrici ambientali) stabilite dalle normative vigenti assunte come indici di "*accettabilità*" aprioristica e scientificamente provata di una condizione di esposizione senza effetti o con effetti trascurabili.

Infatti tutte le successive modellizzazioni delle ricadute hanno come obiettivo principale quello di "*dimostrare*" il mancato superamento di "*limiti*" legislativi (ci mancherebbe il contrario) anziché quello di fornire informazioni utili per valutare l'effetto singolo e cumulativo delle emissioni (di ogni genere, non solo atmosferiche) aggiuntive per effetto del progetto nel suo insieme.

¹ "Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi."

Per il resto non emerge che la nuova modellizzazione “*dimostrì*” livelli di ricaduta accettabili rispetto a quelli presentati in precedenza, per effetto dell’incremento di altezza. L’approccio è il medesimo : il singolo confronto di concentrazione del singolo parametro rispetto al singolo limite normativo anziché considerare l’effetto (almeno) dell’esposizione cumulata alle diverse sostanze (con diverse proprietà tossicologiche) per le quali sono state già svolte considerazioni nelle precedenti osservazioni nelle quali si concludeva (non risultano controdeduzioni in proposito da parte del proponente)² circa una evidenza di rischio elevato per la popolazione.

Ragionando negli stessi termini già presentati nelle osservazioni precedenti, con i “*nuovi*” valori presentati nelle alternative (v. tabella 21 allegato 15.3.11.3 A il risultato non è sostanzialmente differente da quello già indicato ovvero un “*indice di rischio*” superiore a 1 (2,04) quindi significativo anche se inferiore al valore di 3,48 ricavato con dalle prime simulazioni (nella tabella si riportano i valori e il confronto – per i soli parametri considerati in entrambe le modellizzazioni). Quanto sopra anche se nessuno dei limiti/soglie viene di per sé superato.

<i>Parametro</i>	<i>Valore ricaduta stimato (primo deposito)</i>	<i>Valore ricaduta stimato (integrazioni)</i>	<i>Soglia di riferimento del proponente</i>	<i>Rapporto valore integrazioni/soglia</i>
PM ₁₀	1,5	0,93	40	0,023
NO ₂	5,6	2,59	40	0,064
SO ₂	2,9	0,83	20	0,041
IPA	0,98	0,28	1	0,280
Arsenico	3,5	1	6	0,166
Cadmio	2,6	2,37	5	0,474
Nichel	15,3	14,07	20	0,703
Piombo	0,11	0,093	0,5	0,186
PCDD/F TEQ	6,74	4,12	40	0,103
Indice				2,043

8) Alternative tecnologiche

Pur non essendo di interesse per chi scrive una valutazione tra alternative tecnologiche esclusivamente riferite a diverse forme di incenerimento, sul tema si rileva la incoerenza di quanto stimato e mostrato in particolare nella tabella 15.2.2.2c (p. 192 della relazione integrativa).

² Si richiama quanto riportato a conclusione delle osservazioni precedenti sul tema “*Nel caso in esame il risultato (con i limiti anzidetti) appare comunque evidenziare un “indice di rischio” importante, 3,48 volte anche se nessuno dei limiti/soglie viene di per sé superato.*

Come già detto si tratta di una valutazione grezza, per puntuali considerazioni occorrerebbe approfondire sia la tossicologia di ogni sostanza considerata sia (come detto con le conoscenze limitate disponibili) la presenza di effetti sinergici nella esposizione contestuale a più sostanze anche se a “livelli” considerati bassi o inferiori alle soglie/limiti di legge.

Appare comunque evidente che vi sono degli inquinanti (IPA, Arsenico, Cadmio, Nichel) che pesano in modo fondamentale sul risultato.

Non può certo sfuggire che la ricaduta degli IPA stimata per l’insediamento è praticamente pari alla sua soglia (obiettivo) normativo.

Ciò evidenzia da un lato il ruolo di sostanze cancerogene nella valutazione della contaminazione ambientale e dall’altro l’apporto specifico dell’impianto di gassificazione nella situazione concreta. “

Nel confronto tra un gassificatore e un inceneritore a griglia di pari dimensione, quantità e tipologia di rifiuto si ricaverebbe che *“i flussi di massa dei vari inquinanti risultano ampliamento inferiori nello scenario della gassificazione”* (l’osservazione è riferita *“a monte linea fumi”* quindi prima del trattamento fumi). Rimarrebbe da spiegare – a parità di elemento presente nel rifiuto di partenza – la differenza di massa nel cloro tra gassificatore (43 kg/h) e quello dell’inceneritore (110 kg/h) come pure le analoghe differenze per lo zolfo (102 contro 438 kg/h).

Se differenze negli ossidi di azoto vi possono essere per il minor utilizzo di aria comburente, le differenze per cloro e zolfo non appaiono motivate, **per dimostrarle (se mai sia possibile) occorrerebbe disporre di un bilancio di materia complessivo, non solo riferito alle emissioni nei due scenari tecnologici.**

9) Riduzione emissioni nella nuova configurazione degli impianti metallurgici

Negli approfondimenti forniti relativi alle stime di riduzione delle emissioni dagli impianti metallurgici ed in particolare dal nuovo assetto dei forni fusori non emergono informazioni nuove che modifichino quanto già osservato ovvero, in sintesi, che ci si trova di fronte a interventi di *“efficientamento”* in parte costituiti dalla sostituzione di vecchi forni con uno nuovo e per il resto da interventi di miglioramento ambientale dei forni esistenti e mantenuti.

I decrementi previsti delle emissioni del sito industriale vengono poi *“utilizzati a scomputo”* dell’incremento emissivo dovuto al nuovo gassificatore di rifiuti.

Questo percorso appare viziato in primo luogo dagli interventi sui vecchi impianti (comprensivi delle *“autoriduzioni”* di alcuni limiti) : **si tratta di interventi che costituiscono applicazione delle BAT ovvero un obbligo comunque ricadente nei confronti del gestore in sede di riesame della AIA per effetto della decisione UE sul settore.**

Il gestore propone di prendere due piccioni con una fava, trovandosi a dover adeguare gli impianti esistenti (o chiuderli almeno in parte), *“rilancia”* inserendo un nuovo impianto che gli permetta di raggiungere l’obiettivo di mantenere la capacità produttiva autorizzata (renderla effettiva rispetto agli ultimi anni in cui è stata ridotta).

Questo approccio invalida ogni considerazione relativa a valutazioni di impatto *“complessive”* perché si parte da uno *“scenario attuale dello stabilimento”* che, a breve, deve essere comunque modificato per effetto del riesame.

Abbiamo già appuntato, per le principali emissioni, le nostre perplessità sul tema, perplessità che rimangono inalterate in quanto la relazione integrativa nulla innova in materia (in particolare nulla di nuovo in proposito nell’allegato schede AIA impianto metallurgico – 15.2.1.5A).

10) Allineamento alle BAT dell’impianto di gassificazione

Si rammenta che, nel frattempo, è stata approvata la decisione della Commissione UE sulle BAT sull’incenerimento dei rifiuti (n. 2019/2010 del 12 novembre 2019).

Il *“nuovo”* allegato (5.1A/1) non sembra riportare delle considerazioni significative nuove rispetto al precedente già commentato nelle osservazioni di questa associazione.

A conferma di quanto sopra si rileva il *“ritorno”* del CER 030310 (fanghi da cartiera) che, pur eliminato dall’elenco dei rifiuti di cui si richiede l’autorizzazione, viene citato tra quelli sui quali è stato *“sviluppato”* l’impianto (v. BAT 1).

Conclusioni

Le note già esposte nelle precedenti osservazioni evidenziano la presenza di criticità ambientali e tecniche della proposta progettuale ed in particolare della parte dedicata al gassificatore che ne è il centro, nelle intenzioni del proponente sotto il profilo economico-sociale connesso ad una nuova configurazione produttiva del sito.

La relazione integrativa – **che presenta elementi tali, per l’entità delle richieste degli enti, da costituire modifica sostanziale del progetto e quindi da sottoporre a nuova e completa procedura di osservazione pubblica** (si ribadisce, basti pensare alla entità della nuova documentazione depositata) – non presenta elementi significativi nuovi tali da modificare le precedenti considerazioni, anzi le confermano.

Si sottolinea anche la negazione da parte del proponente di fornire elementi utili per la valutazione del progetto per presunti motivi di riservatezza (sui quali non risulta che la regione si sia esplicitamente espressa se non con una forma di “silenzio-assenso”).

Il gassificatore è al centro della proposta principalmente per gli effetti sulla gestione dei rifiuti nel comparto cartario quale scelta (pressochè definitiva) verso l’incenerimento dei rifiuti derivanti dalla produzione di carta/cartoni dal macero (come per altre tipologie di rifiuti speciali meno legate alla filiera) rispetto a soluzioni in grado di prevenire queste rifiuti (nobilitazione del macero a monte dell’invio in cartiera) o ridurli/riciclarli (riutilizzo nei cicli produttivi delle cartiere dei fanghi).

Rappresenta di fatto un momento di pianificazione per un importante settore industriale, contrariamente a quanto dichiarato (e sottoscritto anche dalla regione), in direzione opposta a quella della “*economia circolare*” e con conseguenze ambientali (anche limitandoci agli aspetti emissivi) palesemente critiche a meno di accogliere la logica “*compensatoria*” (palesemente di “*scambio*”) che non è in realtà tra due condizioni ambientali (l’impianto attuale, considerato immutabile, e il progetto che include miglioramenti sugli impianti attuali) ma tra due diverse condizioni economico-produttive ove gli aspetti ambientali diventano marginali se non strumentali al raggiungimento dell’obiettivo.

Per quanto sopra si richiede di definire un esito negativo della richiesta di VIA e di AIA presentata da KME per il progetto in esame.

Con riserva di presentare ulteriori note e osservazioni in relazione al proseguimento del procedimento.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24 comma 7 e dell’art. 7 comma 13 del dlgs 152/2006 le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo web <http://www.regione.toscana.it/via> .

Elenco allegati :

- 1) Dati personali del soggetto che presenta le osservazioni;
- 2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Distinti saluti

Per Medicina Democratica Onlus (medicinademocratica@pec.it)

Marco Caldiroli (Presidente)

Firmato digitalmente